



Il caso

Insieme al divieto di ottenere un figlio in provetta con seme e ovuli di donatori, la Corte Costituzionale ha eliminato anche i provvedimenti punitivi che erano previsti dalla legge 40. E ora gli abusi non sono più impossibili



IL VERDETTO Il Palazzo della Consulta a Roma, sede della Corte Costituzionale



da sapere

Con ovociti e seme estranei alla coppia identità genetica incerta per il bambino

La procreazione assistita di tipo eterologo consiste nel concepimento in provetta di un embrione mediante il ricorso a gameti (ovociti e seme) che non sono stati prelevati dagli aspiranti genitori perché l'uno e l'altro (ma anche solo uno dei due) soffrono di sterilità assoluta. L'eterologa si distingue dall'omologa perché quest'ultima consente di realizzare in vitro un embrione concepito con ovociti e seme di madre e padre. Il bambino sarà geneticamente figlio dei suoi genitori, nel caso dell'eterologa avrà invece tratti e storia genetica di chi ha donato i gameti. Nei Paesi dove è legale la "donazione" è compensata con un rimborso spese che copre un vero e proprio pagamento. Il prelievo di ovociti infatti è tutt'altro che agevole e privo di possibili conseguenze.

Eterologa: una sentenza, mille dubbi

Sparite le sanzioni per chi ricorre a gameti altrui anche senza avere i requisiti

FRANCESCO OGNIBENE

Sulla sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa si stende un'altra possibile ombra. Non ci sarebbero infatti solo la riserva etica sulla liquefazione del legame tra genitori e figlio, deliberatamente sganciata dal radicamento biologico e affidata alla semplice volontà; il dubbio antropologico sul fatto che, come dice la Corte, «la determinazione di avere un figlio, anche per la coppia sterile o infertile, non può che essere incoercibile», come se il bambino fosse oggetto di un diritto altrui; o la nebulosa definizione dei "donatori" di gameti, che non sarebbero retribuiti, non potrebbero essere anonimi e dovrebbero cedere ovuli e spermatozoi «entro un limite ragionevolmente ridotto» (un'indeterminatezza gravida di conseguenze); o ancora il semplice, naturalissimo legame tra un figlio e i suoi genitori genetici, che non si lascia facilmente cancellare, come dimostra il recente caso del Pertini con lo scambio di embrioni in provetta. A parere di alcuni giuristi, il verdetto reso in sintesi dalla Consulta il 9 aprile e le motivazioni depositate il 10 giugno avrebbero prodotto una smagliatura rilevante nella disciplina della fecondazione artificiale, un vero e proprio "buco". Che aprirebbe a conseguenze non facilmente sanabili. Un errore materiale? Un'interpretazione discutibile? Vediamo di cosa si tratta.

La sentenza (la numero 162) ha decretato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, di quattro commi della legge 40, il più importante dei quali è il terzo dell'articolo 4 che vietava «il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo» per le «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (come prescrive la legge all'articolo 5), aprendogli però il ricorso alla discussa pratica solo «qualora gli sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili». In caso di patologia che non sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili il divieto, dunque, resta. E i giudici della Consulta, coerentemente, non avrebbero dovuto – come invece hanno fatto – dichiarare illegittime nella loro interezza le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 12 («Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»). Lasciandole intatte, avrebbero continuato a sanzionare quanti non sono affetti da una sterilità assoluta e irreversibile. Essendo invece ora cadute le sanzioni per chi accede all'eterologa, se anche una coppia vi fa ricorso senza essere sterile o infertile non è più punibile. Ecco quello che ha tutta l'aria di essere un "buco" giuridico: la sanzione per la tecnica eterologa utilizzata senza averne diritto non c'è più, e dunque la violazione dei divieti specifici per la provetta con gameti esterni alla coppia non sarebbe più tecnicamente punibile.

Se le condizioni per poter concepire un figlio in provetta valgono per ogni tipo di fecondazione artificiale, e ignorarle significa andare incontro alle sanzioni elencate nei 10 commi dell'articolo 12 (ora ridotti a 9), la Corte adesso ci spiega che per la fecondazione eterologa c'è una con-

dizione di accesso decisiva: e cioè che uno o entrambi i componenti della coppia siano assolutamente sterili, e che quindi possano solo far ricorso a gameti di altri, una soluzione che non riguarda le coppie per le quali è "sufficiente" la fecondazione omologa. La porta dell'eterologa dunque si apre solo quando la sterilità della coppia ha carattere «assoluto», come dice la Corte. Questa specificità e i divieti connessi (non possono accedere all'eterologa tutte le altre coppie per le quali è aperta la strada dell'omologa) richiede sanzioni mirate, come nel caso di chi pur avendo le condizioni per la procreazione con gameti propri aggira l'ostacolo e concepisce un bambino ricorrendo a donatori di ovociti e di seme. E qui si torna a quella che pare una svista dei giudici: la Corte ha cancellato con quel comma dell'articolo 12 ogni tipo di sanzione, così che una condotta illecita non comporterebbe alcun provvedimento. E dunque finirebbe per essere tollerata,

I giudici della Consulta hanno aperto a una pratica che presenta aspetti etici e sociali discutibili, con una scelta che suscita più di un interrogativo. Secondo alcuni giuristi infatti si sarebbe prodotto un «buco» applicativo nelle prescrizioni

anche se dentro le condizioni generali per poter chiedere il figlio in vitro.

L'annullamento di quelle poche righe del famoso articolo 12 – con le sanzioni in caso di eterologa – ha questo paradossale effetto. Come sanarlo? C'è chi sostiene che implicitamente valgono norme e sanzioni «non censurate» dalla sentenza, come dice la stessa Corte: la legge 40, in pratica, resta in piedi e vale per ogni genere di fecondazione. Ma l'intervento dei giudici ha ribadito che la fecondazione eterologa è un «genus» – come scrivono nelle motivazioni –, dunque una pratica specifica con sue caratteristiche, del resto innegabili. E allora perché non mantenere un esplicito sistema sanzionatorio per chi viola le condizioni d'accesso all'eterologa, sottolineate peraltro con molta energia proprio per evitare abusi? Non si poteva lasciare in vigore quella norma che è stata invece cancellata, come se l'eterologa fosse sempre consentita? Come sarà ora possibile garantire che l'eterologa sia destinata solo a ben determinati tipi di sterilità, e non diventi un'opzione per ottenere gameti diversi da quelli del partner nel caso – per esempio – che sia portatore di anomalie (un'alternativa spiccata alla diagnosi preimpianto)? O ancora, come evitare che dopo qualche tentativo fallito di omologa si passi all'eterologa estendendone impropriamente l'uso, se comportamenti impropri non sono neppure sanzionati? E questa evidente incertezza non va ora risolta con una riscrittura mirata almeno del comma con le sanzioni? Domande più che legittime, che attendono un tempestivo chiarimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO

Requisiti, autorizzazioni, registro: quanti nodi irrisolti

I centri per la Procreazione medicalmente assistita (Pma) devono essere autorizzati per l'eterologa dalle Regioni, secondo il decreto legislativo 191. Vanno stabiliti i requisiti minimi necessari per questo tipo di fecondazione, per cui i centri devono essere in grado di selezionare donatori sani di gameti, secondo criteri indicati da una Direttiva europea (17/2006) che non sono stati recepiti finora per l'eterologa. Solo con il recepimento si potranno stabilire i test di tipo infettivo e genetico per donatori esterni alla coppia. C'è poi il problema della tracciabilità completa dai donatori ai nati. Il registro dei donatori è stabilito per ogni singolo centro, e non a livello nazionale, dalle normative su cellule e tessuti: in altre parole, senza un registro nazionale dei donatori, se la stessa persona donasse oggi gameti in centri diversi risulterebbe come due persone diverse. Questo tipo di tracciabilità arriva alla donna a cui sono trasferiti gli embrioni, e non richiede una verifica sistematica di gravidanza e nati. Il registro dei nati è previsto nella legge 40: non c'è un elenco nominativo, ma solo numeri complessivi centro per centro, senza tracciabilità. Serve una norma che colleghi le informazioni raccolte con due leggi diverse, per costruire un percorso unico in sicurezza, sia per motivi sanitari che per evitare involontari rapporti incestuosi o fra parenti stretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta. «Donatrici»? Le cliniche non sanno cosa fare

VIVIANA DALOISO

«Vorrei donare i miei ovociti». La frase si ripete uguale a tutti i centralini: quelli dell'Associazione Hera onlus di Catania, di Tecnobios procreazione (sede principale a Bologna, un quindicina tra centri e ambulatori affiliati da Nord a Sud), di Cecos, persino di Ristenomedica (il centro del ginecologo Severino Antinori, pioniere della fecondazione eterologa in Italia). Risultato: nulla di fatto. Nonostante sui curatissimi siti delle strutture, aggiornati al minuto sulle pronunce della Consulta, si assicura che la donazione dei gameti è di nuovo lecita, che le équipe sono attrezzate, che insomma tutto (o quasi) è possibile già da oggi, nessuno sa dare indicazioni. Tra il dire e il fare, c'è di mezzo la realtà. A Hera (che alla stampa ogni giorno si dice pronta per partire), dopo un estenuante scambio di sussurri tra colleghe, alla fine un'addeba prende posizione: «Bisogna aspettare la Gazzetta, per ora è tutto fermo. Lei ci lasci i suoi dati, la richiameremo al più presto». Quale Gazzetta? Quella sportiva non può essere, resta quella Ufficiale in cui vengono pubblicate le sentenze. Più precisi a Tecnobios: «Non abbiamo mai preso in conside-

razione casi di donne che decidessero di donare ovociti al di fuori di un percorso di fecondazione assistita». Già, perché fin quando il divieto di eterologa era in vigore non c'era bisogno di scorte di gameti e gli ovociti che venivano congelati erano quelli prelevati in eccedenza alle donne che si rice-

cavano nei centri per cercare un figlio. E molti centri ora pensano di muoversi così per cominciare la raccolta senza la quale nessuna eterologa è possibile: aggiungere la postilla di "donazione" al consenso informato fatto firmare alle coppie che fanno una fecondazione omologa. Che tanto informato, a questo punto, però non sembra.

I problemi sono tanti, troppi, le coppie in attesa della nuova pratica 5mila (dati forniti dai centri), quelle che vogliono donare gameti solo 11. Prendiamo gli ovociti congelati risalenti agli anni scorsi: dal 2005 al 2011 (ultimo dato del Registro na-

zionale per la procreazione assistita) ne sono stati crioconservati 180.167 (il 9,7% di quelli prelevati). Possono essere usati? Che età avevano le loro legittime proprietarie? A proposito, che età devono avere le donatrici di ovociti in Italia? Al massimo 35 anni, come in Spagna, o 30 come in Ucraina?

Nessuno lo sa. Senza contare che la Corte su una cosa è stata chiara: non potranno rientrare in vigore le disposizioni vigenti prima della legge 40 (19 febbraio 2004). Il passato, insomma, non fa testo.

Ci sarebbe poi il delicato capitolo "esami e accertamenti". Che quando si mettono via degli ovociti per se stessi richiedono un tipo di accuratezza, quando succede per gli altri ne esigono tutta un'altra. Gli ovociti già nei freezer dei centri potranno essere impiegati per l'eterologa? Che esami andranno richiesti alle future donatrici? E ancora: ci saranno dei rimborsi spese? Infine, il nodo anonimato. Che

sempre la Consulta ha sostenuto essere fuori discussione: in Italia si deve far riferimento alla legge già vigente sulle adozioni e al diritto inalienabile di un figlio a conoscere le sue origini biologiche. Quindi niente donatori anonimi.

Su molti di questi nodi sembra avere le idee chiare la neonata Associazione donatori di gameti (Aidagg), nella quale uno dei membri del direttivo – l'avvocato Sebastiano Papanicolaou, guarda caso già co-difensore delle coppie innanzi alla Corte Costituzionale – sostiene esistano già tutte le norme e gli allegati perché «l'approvvigionamento di cellule riproduttive» possa partire. Quanto all'anonimato, sempre l'Aidagg detta legge: «I bambini adottati, anche se lo sono dalla nascita, hanno sicuramente una storia da recuperare perché esiste un legame di continuità tra passato, presente e futuro per quanto concerne il loro sviluppo evolutivo – afferma la presidente Laura Volpini –. Ma un gamete non è un genitore biologico e il caso del donatore di gameti invece è più simile a quello del donatore di organi; conoscere chi ha donato può essere un'esperienza molto frustrante». Se lo dice lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA